

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona

Prot. n. 1400

Verona, 10 Aprile 2014

Il Presidente

A tutti i Presidenti
degli Ordini Architetti PPC d'Italia
Loro Sedi

Caro Presidente,

Ti invio a nome del Consiglio dell'Ordine APPC di Verona la nota che ho spedito al nostro Presidente nazionale Leopoldo Freyrie, dopo aver "preso coscienza" delle nuove Norme di deontologia professionale e sentita la relazione dell'avv. Stefano Baciga, in occasione di un corso di aggiornamento professionale organizzato dal nostro Ordine, di cui potrai scaricare la registrazione dal *link* <http://youtu.be/yDSD8STqKuo> con preghiera di un attento ascolto.

Il nuovo testo del Codice Deontologico, contrariamente a quanto asserito nella nota di trasmissione da parte del CNAPPC, non è stato minimamente condiviso e tanto meno visto preventivamente dagli Ordini provinciali, e in ogni caso le novità introdotte in un momento di estrema difficoltà per la nostra professione, con l'istituzione inoltre dei nuovi Consigli di Disciplina che hanno sottratto, a mio avviso, ai Consigli degli Ordini una delle principali prerogative di sussistenza degli stessi, possono costituire, se non gestite con oculatezza e buon senso, un mix esplosivo per l'intera categoria.

L'avv. Baciga, che per molti anni ha assistito l'Ordine di Verona anche e soprattutto per le questioni di deontologia, ha evidenziato gli aspetti più aberranti di questo nuovo testo e ha suggerito una immediata modifica dello stesso.

Per essere propositivo ho inviato al Presidente nazionale anche una bozza di proposta di un testo modificato del nuovo Codice deontologico elaborata con il centro studi Tecnojus che collabora con l'Ordine di Verona e la Federazione del Veneto.

Auspico che dopo l'ascolto della relazione dell'avvocato, che fin d'ora autorizzo a divulgare presso gli iscritti, tutti i presidenti degli Ordini territoriali d'Italia diano un segnale forte al CNAPPC per porre un serio rimedio a questa visione della deontologia professionale in solo senso "punitivo" e non "propositivo", come invece credo tutti avremo desiderato.

Cordiali saluti.

Arnaldo Toffali



**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona**

Prot. n. 1298

Verona, 03 aprile 2014

Spettabile
Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Alla cortese attenzione del Presidente Arch. Leopoldo Freyrie

Caro Leopoldo,

Ti invio la presente nota a nome del Consiglio dell'Ordine APPC di Verona, per la stima e fiducia che abbiamo riposto in Te in occasione del rinnovo del Consiglio nazionale.

Dopo aver preso visione delle "nuove Norme di deontologia professionale" e sentita la relazione dell'avv. Stefano Bacia, in occasione di un corso di aggiornamento professionale organizzato dal nostro Ordine (che ti invio registrata su *file* allegata alla presente con preghiera di un attento ascolto), non posso che sollevare una decisa richiesta di modifica delle stesse.

Il nuovo testo del Codice Deontologico, contrariamente a quanto asserito nella nota di trasmissione da parte del CNAPPC, non è stato minimamente condiviso e tanto meno visto preventivamente dagli Ordini provinciali, e in ogni caso le novità introdotte in un momento di estrema difficoltà per la nostra professione, con l'istituzione inoltre dei nuovi Consigli di Disciplina che hanno sottratto, a mio avviso, ai Consigli degli Ordini una delle principali prerogative di sussistenza degli stessi, possono costituire, se non gestite con oculatezza e buon senso, un mix esplosivo per l'intera categoria.

L'avv. Baciga, che per molti anni ha assistito l'Ordine di Verona anche e soprattutto per le questioni di deontologia, ha evidenziato gli aspetti più aberranti di questo nuovo testo e ha suggerito una immediata modifica dello stesso.


Al fine di essere propositivo, come è mia consuetudine, allego pertanto una bozza di proposta di un testo modificato del nuovo Codice Deontologico elaborata con il centro studi Tecnojus che collabora da anni con l'Ordine di Verona e la Federazione del Veneto.

Ti preannuncio che è mia ferma intenzione coinvolgere tutti i presidenti degli Ordini territoriali d'Italia, ai quali invierò la registrazione del convegno di cui sopra, affinché diano un segnale forte al CNAPPC per porre un serio rimedio a questa visione della deontologia professionale in solo senso "punitivo" e non "propositivo", come invece credo tutti avremo desiderato.

Auspucando un Tuo immediato intervento per "congelare" le nuove norme emanate, rimango a completa disposizione con il supporto del centro studi Tecnojus, per la formulazione di un nuovo testo "condiviso".

Cordiali saluti.

Arnaldo Toffali



Via Oberdan, 3 - 37121 Verona – Tel. 045-8034959 Fax 045-592319
<http://www.vr.archiworld.it> e-mail architettiverona@archiworld.it





Preg.mo Arch. Arnaldo Toffali
Presidente Ordine APPC della provincia di
VERONA

Il 12 marzo 2014

Oggetto: Nuovo Codice Deontologico degli architetti – relazione introduttiva

Carissimo Presidente,

dalla lettura del nuovo codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, rilevo che lo stesso si caratterizza, essenzialmente, per:

1. il ricorrere di espressioni forti e singolari, non rilevabili in altri codici deontologici, quali:

- a. *costituisce illecito disciplinare* (all'art. 4, ben 4 commi su 6 iniziano così!!!!);
- b. *costituisce grave mancanza professionale;*
- c. *deve essere/è sottoposto a procedimento disciplinare;*
- d. *costituisce grave violazione della correttezza professionale;*
- e. *costituisce grave mancanza professionale;*
- f. *costituisce grave violazione deontologica;*
- g. *grave infrazione deontologica;*
- h. *grave infrazione disciplinare;*
- i. *responsabile disciplinarmente.*

2. contenere disposizioni che già sono norme giuridiche, anche esterne agli ordinamenti professionali (come quella sul compenso);

3. dare evidenza a concetti ampi e delicati quali:

- a. *decoro della categoria (tutela del decoro della categoria);*
- b. *etica professionale (norme di etica professionale);*
- c. *immagine della categoria professionale;*
- d. *interesse della categoria (nell'interesse o a tutela della categoria);*
- e. *reputazione professionale;*
- f. *affidabilità/credibilità della categoria;*
- g. *indipendenza, autonomia e libertà (di giudizio, intellettuale, tecnica).*

Difficile, almeno da parte mia, leggere nel Codice quei valori etici e professionali che, nel guidare-indirizzare propositivamente i comportamenti dei singoli, conferiscono identità e personalità alla figura dell'architetto-professionista nella società civile, economica e politica, ovvero alla "professione" e ai rapporti che sviluppa, quindi all'intera categoria unitariamente intesa (quindi in senso identitario, di appartenenza).

Probabilmente è un Codice figlio del tempo, della "cultura" di questo tempo di crisi. A me sembra sia un Codice eteronomo proprio delle abolite corporazioni che, come noto, erano un potere nel potere (il presupposto della loro esistenza, infatti, era dato da una sorta di diritto originario, sacro e inviolabile, che nessuna autorità superiore poteva togliere perché non era lei a concederlo).

Questo Codice deontologico, a mio parere, sembra stabilire rapporti di *dipendenza* tra gli iscritti all'Albo e gli Ordini, anziché rapporti di *appartenenza*; sono due concetti molto diversi tra loro: il primo richiede osservanza sotto "comminatoria disciplinare" di esclusione/espulsione dal gruppo, il secondo richiede una condivisione di adesione per "appartenere" al gruppo.

Sono entrambe delle condizioni, ma, almeno così a me pare, nella *dipendenza* si impongono condizioni *per poter restare* (calate dall'alto, quasi esterne, eteronome, per l'appunto), nell'*appartenenza* condizioni *per poter esserci*: una è negativa con senso divisionale, l'altra è positiva, con senso "unionistico".

Non penso di proporre riflessioni sofisticate, delle mere elucubrazioni filosofiche, perché tutto ciò che si scrive molto dice al lettore dell'*habitus* mentale del suo creatore ed approvatore. Frasi così forti, fatte di considerazioni (tutti quei costituisce grave ...) sono un bicchiere a metà: la metà piena (positiva) porterebbe a pensare di avere a che fare con una categoria seria e severa, quindi affidabile, credibile; la metà vuota (negativa), invece, porterebbe a pensare di avere a che fare con una categoria di indisciplinati, di anarchici, una categoria debole che necessita di essere governata con il bastone piuttosto che con la carota (usando una metafora), quindi inaffidabile, poco credibile.

Sono del parere, soprattutto in questo difficilissimo momento storico, che "l'architetto" abbia bisogno di riconoscersi e di identificarsi in qualcosa per proporsi distinguendosi (se non proprio per emergere almeno per sopravvivere!); di conseguenza credo abbia bisogno di codici di condotta figli del nuovo modo di fare la professione e di stare nel mercato e nella società civile ed economica, ridando evidenza all'etica, ai valori distintivi del fare libera professione intellettuale oggi.

Un atto di autoregolamentazione e di autodisciplina interna (il codice deontologico) dovrebbe essere concepito nella logica dell'appartenenza, per cui non ha senso ripetere norme giuridiche, riferimenti normativi aventi forza di legge e/o di regolamento o altri riferimenti agli ordinamenti professionali che sono sempre di tipo normativo, anche se possono avere la loro utilità (i latini dicevano *repetita iuvant*, la cui *ratio* ritiene che una cosa, a forza di essere ripetuta, è appresa da chi "ascolta").

A mio parere, questo Codice deontologico palesa debolezze e carenze contenutistiche: una debolezza relativa ad una incapacità di esercitare o gestire l'*autorevolezza* tanto da indurre e cercar rifugio nel *potere*; una carenza contenutistica figlia della crisi identitaria e valoriale riferita alla professione e al fare professione oggi nei tempi della crisi.

I rischi insiti nel periodo che viviamo sono comprensibili, le difficoltà di prendere delle decisioni su aspetti deontologici anche perché, a prescindere dalla natura e valenza giuridica del Codice, ci si avvicina sempre, inevitabilmente, a delle linee di confine rispetto alle quali prendere posizioni non facili.

In alcuni casi le decisioni sono pacifiche, in tal'altri casi, invece, possono essere *borderline* o *offside*: in questa ultima evenienza, il rischio di oltrepassare dei limiti a scapito dei soggetti gravati dagli obblighi deontologici è molto probabile.

Tra le linee di confine rischiose più note si registrano quelle tra sfera professionale subordinata all'autoregolamentazione e all'autogoverno e:
- sfera normativa riservata al potere legislativo;
- sfera privata e sociale delle persone, in quanto individui e consociati prima ancora che professionisti.

Credo che le paure e gli smarrimenti, indotti dal persistente periodo di crisi, conducano ad avere codici deontologici oltrepassanti il confine di legittimità dato dalle riserve del potere legislativo su determinate materie (es. ordinamento civile, concorrenza, ecc.). Ecco allora subentrare il rischio di dettare ed avere disposizioni richiedenti "prestazioni personali" riservate alla legge (cfr. art. 23 della Costituzione)

o altrimenti potenzialmente lesive di diritti costituzionalmente garantiti piuttosto che richiedere "prestazioni professionali". Il confine è sottilissimo e delicatissimo.

Occorre altresì ricordare che detti codici possono incidere sui rapporti civilistici tra professionista e cliente, e questo ben oltre la condotta deontologica normalmente intesa, fino a caratterizzare la diligenza qualificata oggetto di obbligazione (c.d. *diligentia quam* di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile), quella che viene considerata dalla giurisprudenza come fonte della responsabilità civile professionale (sia contrattuale che aquiliana, e quindi anche verso terze parti).

A mio parere, il Codice Deontologico, quale espressione di autogoverno della professione-categoria, per il fatto che è anche un "biglietto da visita" (e cioè un *habitus* mentale) della categoria stessa dovrà ispirare il modello di professione e di esercizi richiesti nel presente e nell'immediato futuro, e disegnare (progettare) una professione ed esercizi molto diversi da quelli degli anni 20 e 40, peraltro riconfermati, di fatto e in massima parte, con la (finta) riforma delle professioni del 2011-2012.

Sono convinto che ci vuole una nuova idea di professione e nuovi strumenti a questa funzionali. Non possiamo sperare ed aspettare che altri trovino per noi la nostra soluzione, soprattutto che altri ci diano anche gli opportuni incoraggiamenti.

Dimentichiamo spesso, forse, che la moltitudine degli iscritti è "giovane", con idee ed energie molto distanti dalla professione prigioniera negli anni del benessere e dei privilegi. Penso arriverà presto una "rivolta" ideologica, il rinnovo generazionale di "mentalità" più che di "età" anagrafiche; spero che avvenga nel modo più indolore possibile per la categoria e, per quanto ancora mi resta, di poterne beneficiare.

Mi sento di esortare che occorre guardare alla professione scarcerando le menti e le mentalità dalla prigione dell'anacronismo e dell'autolesionismo, altrimenti non potremmo avere gli occhi giusti per guardare e per vedere la realtà oltre che le forze per viverla professionalmente, come parte ed espressione della stessa. Diventerebbe fin troppo facile addentrarsi oltre e cadere in analisi esegetiche delle disposizioni approvate per evidenziarne la criticità e problematicità, per cui preferisco avanzare più una proposta metodologica di rivisitazione delle norme attuali (che sarebbero da buttare nella loro interezza).

A seguire una proposta di riscrittura dell'attuale Codice con l'espunzione di certi anacronismi e dubbi di legittimità, ed inserzioni/correzioni che reputo opportune per renderlo coerente alla logica che presiede la regolamentazione della professione, quella per la quale alcune attività professionali risultano riservate ed altre addirittura esclusive e, quindi, considerare le tutele pubblicistiche perseguite con tale regolamentazione compreso le esigenze del committente e/o dei destinatari delle prestazioni professionali che vanno oltre alla tutela privatistica (sia in sede civile che penale).

In altri termini, sarebbe per ora sufficiente sostituire tutte le espressioni *negative* con espressioni *positive*, e dunque sostituire tutti quei *non si deve* o il *si deve come obbligo* o tutti gli altri termini con suffisso *in* (es. incompatibilità, infrazione, ecc.) con un *si deve per poter essere* quindi nel *dobbiamo* come proposito e come auspicio identitario (affidabilità e credibilità costruite sull'essere, sul siamo).

Cordialmente
Romolo Balasso architetto

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

CODICE DEONTOLOGICO

Proposta

CODICE DEONTOLOGICO

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Indice

Titolo I – Principi generali e doveri professionali

Capo I – Principi generali

Capo II – Doveri professionali generali e valoriali specifici

Titolo II – rapporti con gli organismi associativi, interni ed esterni

Capo I – Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di disciplina

Capo II – Rapporti esterni

Capo III – Rapporti interni

Titolo III – Esercizio professionale

Capo I – L'incarico professionale

Capo II – garanzie e pubblicità

Titolo IV – Disposizioni finali

Titolo I – Principi generali e doveri professionali

Capo I – Principi generali

Art. 1 – La professione

1. Le professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e di Pianificatore Iunior sono fondate sulla cultura e sulla conoscenza tecnica e scientifica, hanno natura intellettuale e sono regolamentate ed ordinate al fine di perseguire le tutele pubblicistiche di beni giuridici essenziali e di interessi generali.

2. In particolare, i saperi e le condotte professionali sono strumentali alla tutela della salute, ovvero della sicurezza e dell'incolumità pubblica, degli ordinati assetti territoriali e urbanistici, del patrimonio culturale, della giustizia e della difesa in giudizio e, pur entro certi limiti, della libertà di iniziativa economica.

Art. 2 – Principi fondamentali

1. Sono principi fondamentali della professione e degli esercizi professionali:

- a) la competenza professionale;
- b) l'indipendenza ed autonomia professionali;
- c) la probità professionale;
- d) la diligenza professionale o professionalità specifica;
- e) la riservatezza professionale;
- f) l'aggiornamento continuo e permanente dei saperi e delle conoscenze;
- g) la compatibilità professionale.

Art. 3 – Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi della Professione nel rispetto dei suoi principi fondamentali, e contribuiscono all'affidabilità e alla credibilità professionale e di quella della categoria.

2. Tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior iscritti all'Albo professionale, nel proseguo denominati professionisti, devono osservare le norme deontologiche nei reciproci rapporti, in quelli con i propri organismi associativi e, più in generale, nei rapporti con terzi sia istituzionali che privati con

senso identitario e di appartenenza.

3. La responsabilità disciplinare deriva dall'inosservanza dei doveri e delle regole comportamentali normativamente prescritti, nonché dalla coscienza e volontà di azioni od omissioni, anche nella vita privata laddove, per il carattere eccezionale, risultasse compromessa l'affidabilità e la credibilità professionale e della categoria.

Capo II – Doveri professionali generali e valoriali specifici

Art. 4 – Doveri generali

1. Il professionista deve conformare i suoi comportamenti e i suoi esercizi professionali ai principi fondamentali della professione oltre a quelli di legalità, trasparenza e partecipazione.

2. In particolare, il professionista deve evitare l'uso di titoli professionali non conseguiti o l'uso improprio di quelli conseguiti. Inoltre deve garantire la propria direzione e responsabilità nel ricorso a collaboratori, ausiliari e sostituti.

Art. 5 – Doveri valoriali di competenza

1. Il professionista deve accettare soltanto incarichi professionali rientranti nella competenza professionale riservata alla professione.

2. Il Professionista non deve agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo della professione o consentire che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici. Inoltre non deve abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.

Art. 6 – Doveri valoriali di indipendenza e autonomia

1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria indipendenza ed autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

2. Il professionista deve svolgere le proprie prestazioni professionali senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente o di altri soggetti, fatti salvi casi speciali di lavoro subordinato.

Art. 7 – Doveri valoriali di probità

1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

2. Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

3. Costituisce dovere imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti, sia delle materie professionali sia degli esercizi professionali. In particolare va osservato il dovere di verità nella compilazione di atti, documenti, attestazioni e dichiarazioni destinati a provare la veridicità di fatti e/o di stati sui quali si formano potestà autoritative.

Art. 8 – Doveri valoriali di diligenza professionale o professionalità specifica

1. Il professionista deve informare le proprie attività ed esercizi alla diligenza professionale qualificata.

2. Il Professionista deve accettare incarichi che può svolgere con la necessaria cultura e conoscenza oltre che con un'organizzazione adeguata, comunicando al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro eventuale verificarsi nel proseguo della prestazione, proponendo l'ausilio di altro professionista.

Art. 9 – Doveri valoriali di riservatezza

1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima, in particolare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.

2. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.

3. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

Art. 10 – Doveri valoriali di aggiornamento continuo e permanente dei saperi e delle conoscenze

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista deve curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Art. 11 – Doveri valoriali di compatibilità

1. Il professionista deve accettare e svolgere attività compatibili con la permanenza dell'iscrizione all'Albo ovvero con i principi fondamentali della professione e degli esercizi professionali svolti nell'interesse generale e del committente.

2. Il professionista dipendente per le quali le condizioni di compatibilità per l'esercizio della libera professione sono subordinate ad autorizzazione dell'Ente o del datore di lavoro, deve acquisire tale autorizzazione preventivamente all'accettazione dell'incarico ed informare il proprio committente in sede contrattuale.

Titolo II – rapporti con gli organismi associativi, interni ed esterni

Capo I – Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di disciplina

Art. 12 - Rapporto con l'Ordine professionale

1. Il Professionista ha il dovere di modo più efficace l'esercizio delle funzioni istituzionali, di osservarne i provvedimenti generali o particolari emanati.

2. I Professionisti eletti componenti del Consiglio dell'Ordine devono adempiere al loro mandato con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.

3. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e

autonomia organizzativa ed operativa rispettando le vigenti disposizioni.

5. Il professionista che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici deve informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione ed attenersi, per quanto possibile dal proprio mandato, agli indirizzi eventualmente deliberati dal Consiglio stesso.

Capo II – Rapporti esterni

Art. 13 - Rapporti con le società tra professionisti

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la stessa società tra professionisti istituita *ex lege*.

2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e negli ulteriori diversi modelli societari anche *previgenti*.

Art. 14 - Rapporti con i committenti

1. Il rapporto con il Committente essendo fondamentalmente di natura fiduciaria deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l'incarico conferitogli nell'ambito della propria autonomia intellettuale e tecnica tenendo conto dell'interesse pubblico e degli altri interessi coinvolti.

2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità delle prestazioni oggetto di incarico e deve rifiutare quelle che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

3. Il Professionista deve chiedere esplicito assenso del committente nel caso in cui fosse compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente stesso e rifiutare ogni forma di comparaggio.

4. Nel caso in cui il Professionista presciva, proponga, consigli o utilizzi procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi da lui ideati o brevettati è tenuto ad informare il committente.

Art. 15 - Rapporti con Istituzioni e Terzi

1. I rapporti professionali con le Istituzioni devono essere curati con la diligenza e la competenza adeguate.

2. Il Professionista, qualora intenda richiedere la collaborazione di dipendenti delle istituzioni per lo svolgimento di una prestazione professionale, dovrà essere espressamente autorizzato dalle istituzioni di appartenenza e dal committente.

Art. 16 - Partecipazione a commissioni e giurie di concorso

1. Il Professionista deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la nomina in una commissione o giuria, pubblica o privata, anche nel caso in cui fosse stato indicato dal Consiglio dell'Ordine stesso.

2. Le partecipazioni a commissioni e giurie in qualità di Professionista devono rispettare le relative competenze professionali, attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi e rifuggire di conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

3. Il Professionista deve astenersi dal concorrere a tutte quelle iniziative a cui abbia partecipato, a qualunque titolo, alla loro definizione e programmazione.

4. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 17 - Cariche istituzionali

1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

Art. 18 - Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.

Capo III – Rapporti interni

Art. 19 - Rapporti con i colleghi

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà, evitando apprezzamenti e giudizi.
2. Il Professionista chiamato dal committente a sostituire altro collega, deve preventivamente accertarsi che la sostituzione sia stata comunicata al collega stesso, anche informando l'interessato per accertarsi, altresì, del contenuto del precedente incarico.
3. Il Professionista chiamato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza a sostituire un collega deceduto per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituito deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
5. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

Art. 20 - Concorrenza sleale tra colleghi

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti sono ritenuti di concorrenza sleale o comportamenti diretti all'accaparramento di clientela:
 - a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
 - b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
 - c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
 - d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;
 - e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.

Art. 21 - Rapporti con collaboratori e dipendenti

1. Il Professionista deve preventivamente concordare la natura e le modalità di svolgimento della collaborazione con i propri ausiliari e sostituti.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:
 - a) ad adottare comportamenti leali;
 - b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
 - c) a consentire loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
 - d) a mantenere gli accordi definiti all'inizio della collaborazione.
3. Il Professionista deve consentire che i propri collaboratori svolgano o assumano soltanto prestazioni per le quali sono competenti.

Art. 22 - Rapporti con tirocinanti

1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare il proprio insegnamento della pratica e della deontologia professionale.
2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

Titolo III – Esercizio professionale

Capo I – L'incarico professionale

Art. 23 - Incarico professionale

1. L'incarico professionale è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
2. Il Professionista deve consapevolmente consigliare soluzioni utili, lecite, efficaci e leali.
3. Il Professionista deve rifiutare incarichi o recedere dagli stessi quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista deve sempre assumere incarichi in condizioni di compatibilità.
5. Il Professionista deve definire compiutamente il contratto, da redigere preferibilmente nella forma scritta, laddove non fosse obbligatoria per legge, rispettando i requisiti essenziali per la sua validità oltre che esplicitare i contenuti e le modalità prescritte dall'ordinamento giuridico.

Art. 24 - Incarico congiunto

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
 - a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
 - b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
 - c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.

Art. 25 - Esecuzione dell'incarico

1. Il Professionista deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista deve tempestivamente ed adeguatamente informare il committente sugli elementi essenziali

dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli e, se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente ed ottenerne esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Art. 26 - Recesso contrattuale

1. Il Professionista dovrà definire ed inserire contrattualmente le giuste cause legittimanti il recesso contrattuale. Tra queste dovrà valutare di inserire:

– la sopravvenienza di circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero di condizionarne la condotta;

– se la condotta o le richieste del committente impediscono il corretto svolgimento dell'incarico secondo la diligenza e competenza dovuta.

2. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal contratto d'opera, in caso di recesso deve prendere provvedimenti idonei per facilitare l'eventuale subentro.

Art. 27 - Rinuncia all'incarico

1. Il Professionista nel caso sopraggiungono complicazioni o difficoltà che non gli consentono di proseguire l'incarico con specifica competenza, deve informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

2. Il Professionista, fermo restando che è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico, dovrà informare il committente dell'eventuale sopravvenienza di tali conflitti e richiedere di essere sostituito senza creare pregiudizi al committente stesso.

Capo II – garanzie e pubblicità

Art. 28 – Obbligo assicurativo

1. Il Professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Art. 29 - Pubblicità informativa

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, rispettare l'obbligo e dovere di riservatezza e il segreto professionale oltre che certa, indubbia e rispettosa.

3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

Titolo IV – Sanzioni

Art. 30 - Sanzioni

1. Fatte salve le responsabilità giuridiche, la responsabilità disciplinare è sanzionata, anche con riferimento all'elemento psicologico, nel seguente ordine di severità:

a) avvertimento verbale e scritto;
b) censura scritta;
c) sospensione dall'albo;
d) cancellazione dall'albo.

2. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

3. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 31 - Disposizione finale

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

Art. 32 - Aggiornamento del Codice deontologico

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.